

Repertorio n. 14658

Raccolta n. 10146

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo.

Alle ore diciassette.

- 17 marzo 2021 -

In Zevio, nel mio studio notarile, in Piazza Santa Toscana n. 67.

Innanzi a me Dott. Francesco Sarullo, notaio in Zevio, iscritto al Ruolo del Distretto notarile di Verona;

è presente:

- **VITALE ANTONIETTA**, nata a Palazzo San Gervasio (PZ) l'8 settembre 1946, residente a Zevio (VR), Via Cà Dell'Ora Bassa n. 28, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'"**ASSOCIAZIONE BETANIA - ONLUS**", con sede in Zevio (VR), località Bosco, Corte Santo Spirito - Via Santo Spirito n. 1, codice fiscale 02206130235, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Verona in data 18 ottobre 2002 al n. 10/P.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'assemblea degli aderenti a detta associazione e mi richiede di assistervi onde redigerne il relativo verbale.

A norma del vigente Statuto dell'Associazione, assume la Presidenza dell'assemblea essa comparente, la quale preliminarmente constata e dà atto:

--- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma del vigente Statuto dell'Associazione, in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

"Ordine del giorno:

- Revisione generale dello statuto dell'Associazione Betania Onlus anche con riferimento alla legge 117/2017";

--- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 88 (ottantotto) associati dei numero 106 (centosei) aventi diritto al voto, come risulta dal Foglio Presenze, conservato agli atti dell'Associazione;

--- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa comparente, è presente Mastrotto Angelo; mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

--- che non è presente nessuno del collegio dei revisori dei conti;

--- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni che rendono opportuna la revisione dello statuto dell'associazione, che si adatti alle disposizioni previste dal-

Registrato a Verona
il 23 marzo 2021
al n. 9854, serie 1T
per Euro 200,00

la Legge 117/2017 e che rendono più idoneo lo stesso alle più moderne esigenze operative.

In particolare, il Presidente illustra le modifiche da apportare che riguardano: la sostituzione della parola "ONLUS" nella denominazione con la parola "ODV", con conseguente modifica dell'articolo I dello statuto; la specificazione delle attività che l'associazione si propone di svolgere, con conseguente modifica dell'articolo II dello statuto; la specificazione circa l'utilizzo del patrimonio, con conseguente modifica dell'articolo III dello statuto; la previsione della redazione del bilancio sociale e la specificazione sul divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, con conseguente modifica dell'articolo IV dello statuto; modifica dell'articolo V dello statuto relativamente all'attività degli associati; alla domanda di ammissione ed al controllo degli associati; la previsione tra gli organi dell'associazione dell'organo di controllo e Revisore Legale dei conti, con conseguente modifica dell'articolo VII dello statuto; la migliore specificazione dei poteri dell'assemblea, con conseguente modifica dell'articolo VIII dello statuto; la possibilità di tenere le riunioni dell'Assemblea mediante sistemi di video conferenza, con conseguente modifica dell'articolo IX dello statuto; modifica del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica dell'articolo X dello statuto; la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante sistemi di video conferenza, con conseguente modifica dell'articolo XI dello statuto; la revisione della disciplina in materia di organo di controllo, con conseguente modifica dell'articolo XIV dello statuto; ed infine la revisione dell'articolo XVII dello statuto relativo all'interpretazione dello statuto.

All'uopo viene data lettura del nuovo testo degli articoli modificati dello statuto opportunamente aggiornato alla luce delle delibere proposte.

Nel corso della discussione nessuna richiesta di verbalizzare dichiarazione viene rivolta a me notaio, e la stessa termina con la richiesta di votazione sulle modifiche trattate. L'assemblea, quindi, col voto favorevole di tutti gli associati presenti, in proprio o per delega,

DELIBERA

di adottare un nuovo statuto sociale, secondo il nuovo testo di cui è stata data lettura in assemblea.

Detto statuto, con le modifiche testè approvate, omessane la lettura per dispensa a me notaio datane dalla comparente, al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Ai fini del conseguimento dell'iscrizione nell'apposito Registro delle Persone Giuridiche, viene conferita al Presidente pro-tempore la facoltà di apportare da solo al presente verbale ed all'allegato statuto ogni eventuale modificazione,

aggiunta, integrazione o soppressione, che venisse richiesta dalla competente Autorità in sede di iscrizione.

Tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione del presente verbale presso il Registro delle Persone Giuridiche saranno curati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa alle ore diciassette e minuti quaranta.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla comparente che lo approva.

Quest'atto, in massima parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte manoscritto da me notaio, consta di un foglio del quale occupa due pagine e quanto fin qui della presente terza pagina, e viene sottoscritto essendo le ore diciassette e minuti quarantacinque.

F.to: - Antonietta Vitale

- Francesco Sarullo Notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 14658

STATUTO

della ASSOCIAZIONE BETANIA - ODV

Articolo I - COSTITUZIONE DURATA SEDE

E' costituita, con durata illimitata e sede legale in Zevio (VR), loc. Bosco - Corte Santo Spirito - Via S. Spirito n. 1, un'associazione riconosciuta di volontariato, senza fini di lucro e con utilità sociale, denominata "ASSOCIAZIONE BETANIA - ODV".

Articolo II - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, con l'assistenza e aiuto, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi attività, anche, ove si presenti l'eventualità, in ambito nazionale ed extra-nazionale, a coloro che versano in stato di difficoltà e bisogno, di qualsiasi nazionalità o religione essi siano, adulti o bambini, uomini o donne anche mediante svolgimento attività di cooperazione allo sviluppo in paesi in via di sviluppo ed anche in favore di popolazioni del terzo mondo.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11/08/2014 n. 125, e successive modificazioni;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero del infrastrutture del 22/04/2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18/08/2015 n. 141, e successive modificazioni;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19/08/2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-

vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

i) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 04/05/1983 n. 184, e successive modificazioni.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione si propone di dirigere la propria attività assistenziale a favore di: minori in stato di abbandono o comunque di difficoltà anche temporanea con o senza i propri genitori, profughi civili o di guerra, rifugiati politici, terremotati, sfollati, vagabondi, disoccupati, tossicodipendenti, alcolizzati, stranieri temporaneamente o permanentemente residenti o dimorati in Italia, persone affette da qualsiasi malattia cronica e non, lebbrosi, appestati, malati di AIDS, persone anziane anche non autosufficienti, nonché ai parenti e affini delle persone suddette. In particolare, tra l'altro, l'Associazione si prefigge di creare una o più strutture che permetteranno di accogliere le famiglie e i singoli associati, che attraverso la struttura medesima potranno, traendo il beneficio dell'impegno comune, provvedere alla cura dei minori in difficoltà ai quali dovrà essere garantito il soddisfacimento di ogni necessità primaria di natura morale, spirituale e materiale. A tale scopo l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva, svolgere le seguenti attività:

a) creare strutture, anche temporanee, anche attraverso l'acquisizione a qualsiasi titolo di edifici e immobili, da adibire a ricovero o centro di assistenza o di assistenza (casa famiglia) con la presenza costante e continua di singoli associati o gruppi di associati, anche con le loro famiglie, che si dedichino totalmente all'opera di assistenza ed allo scopo associativo;

b) promuovere incontri informativi per le famiglie e persone disponibili ad esperienze di accoglienza;

c) svolgere attività di formazione permanente in favore dei nuclei affidatari, fornendo anche consulenza specialistica;

d) realizzare programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo. Tali programmi potranno avere per oggetto la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture; la fornitura di attrezzature e servizi;

e) promuovere e realizzare, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, i programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche in ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

f) procedere a ricerche, svolgere attività di formazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

g) rappresentare gli associati nei confronti di strutture o enti pubblici o privati internazionali, nazionali, o locali, collaborando o stipulando convenzioni con i medesimi, aderendo

do ad essi, sempre nel rispetto dello scopo associativo;

h) pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti con l'esclusione di giornali quotidiani che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima espressi;

i) partecipare alla costituzione di enti non commerciali aventi finalità di valore sociale, culturale e di solidarietà ad essi devolvendo, anche a titolo gratuito, beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

j) operare in Italia ed all'estero per prevenire il fenomeno dell'abbandono dei minori attraverso: 1) la promozione dell'attività di sostegno a distanza per i bambini, per permettere loro di rimanere e crescere nel loro ambito familiare e nel proprio Paese; 2) la gestione di progetti di cooperazione con iniziative a favore dell'infanzia in difficoltà; 3) l'organizzazione di iniziative culturali e sociali idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica; 4) la promozione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'adozione internazionale ed anche in collaborazione ed in accordo con le istituzioni dei paesi stranieri, azioni finalizzate a realizzare il diritto di ogni bambino, in dichiarato stato di abbandono, senza distinzione di sesso, età, religione o nazionalità, ad avere una propria famiglia; 5) il sostegno delle famiglie adottive prima, durante e dopo l'adozione, avvalendosi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, verificando che l'adozione avvenga sempre nell'assoluto rispetto delle legislazioni vigenti e dei più rigorosi principi etici, fornendo ai genitori tutti gli elementi necessari per l'inserimento del bambino nella nuova famiglia, per la conoscenza della realtà socio-culturale del paese di origine del bambino medesimo, per una crescita armonica del bambino stesso nel nuovo tessuto sociale; 6) la collaborazione con i Servizi delle Regioni e degli Enti Locali e con altri Enti o Associazioni che operano nel territorio nazionale per l'adozione internazionale, eventualmente promuovendo protocolli operativi e/o convenzioni; 7) la promozione diretta o in collaborazione con altri Enti di attività di formazione per le coppie che intendono adottare e per quanti operano e intendono operare nel campo dell'adozione; 8) l'espletamento delle pratiche inerenti all'adozione internazionale di minori stranieri, con il supporto di consulenti legali e socio-psicologici, richiedendo a tale fine agli aspiranti genitori che abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dalla legislazione vigente, il conferimento di uno specifico incarico all'Associazione, che fornirà informazioni sulle procedure che essa segue e sulle prospettive di adozione.

L'Associazione, per il perseguimento delle indicate finalità, può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale ed anche estero. Tali attività, ed ogni altra, ivi compresa la cessione a qualsiasi titolo di beni a terzi, che

- a giudizio degli Organi Statutari - sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo, potranno effettuarsi tramite ogni tipo di operazione, con l'esclusione sempre e comunque di quelle che - per loro natura, intento o dimensione (salvo le attività a carattere marginale) - conferiscano all'Associazione un carattere speculativo o commerciale.

Lo scopo verrà perseguito anche con l'utilizzazione del patrimonio dell'associazione, con l'attività volontaria personale degli associati e di terzi ed altro che si rendesse opportuno.

È precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo III - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote di iscrizione e da contributi degli associati o di terzi, dai contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici o Privati, da donazioni, da sottoscrizioni, da liberalità, dai proventi derivanti dalla vendita di stampati dell'Associazione, o da altre attività di sostentamento, nonché dalle acquisizioni effettuate a qualsiasi titolo di beni mobili, immobili e di altre utilità.

Qualsiasi acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni mobili, immobili o utilità d'altro genere, da parte dell'Associazione non potrà formare oggetto di diritti da parte degli associati e in nessun caso potranno essere reclamate dal socio, o suoi aventi causa, in caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, dalla qualità di associato.

I beni costituenti il patrimonio potranno essere oggetto di cessioni a qualsiasi titolo a terzi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo IV - BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Annualmente entro il 20 novembre il Consiglio della Associazione predispone e deposita presso la sede sociale il "bilancio preventivo" per esercizio successivo.

Detto bilancio va sottoposto all'approvazione della assemblea da convocare entro un mese dal deposito suddetto.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio compilerà il "bilancio consuntivo", corredandolo con la "relazione sull'andamento della gestione sociale". Il "bilancio consuntivo" va redatto entro il mese di aprile di ciascun anno, depositato presso la sede dell'associazione e sottoposto alla approvazione dell'assemblea da convocare entro un mese da detto deposito.

Entro il medesimo termine, il Consiglio predisporrà il "bilancio sociale", anch'esso depositato presso la sede dell'associazione e sottoposto alla approvazione dell'assemblea che approva il "bilancio consuntivo".

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo V - ASSOCIATI

Qualunque persona fisica purché condivida le finalità dell'organizzazione e sia mosso da spirito di solidarietà, può essere ammesso nell'Associazione su sua richiesta, che può anche essere manifestata col semplice pagamento della quota di iscrizione vigente nell'anno.

Gli associati e volontari si obbligano a svolgere la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

È esclusa espressamente la temporaneità della vita associativa.

La quota di iscrizione da versarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della domanda e la quota periodica annuale da versarsi entro il 30 marzo di ogni anno, sono determinate annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione o il pagamento della quota possono essere rifiutati dal Consiglio quando provengono da soggetti che a giudizio del Consiglio stesso:

- a) abbiano manifestato pubblicamente avversione per gli ideali e le attività insite nello scopo associativo, per l'associazione o per i suoi dirigenti;
- b) abbiano mantenuto condotta di vita in contrasto con lo scopo associativo descritto all'art. 2.

Il rifiuto espresso dal Consiglio va comunicato al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o dal versamento della quota di iscrizione.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei Soci, che delibererà sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Il diritto di voto, nelle assemblee spetta a tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età e abbiano fatto domanda di ammissione almeno tre mesi prima della relativa votazione e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Le persone non associate che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, potranno essere

nominate dal Consiglio "Socio Onorario", con esonero dal pagamento della relativa quota.

Gli associati hanno diritto di esaminare, a propria cura e spese, i libri sociali previa motivata istanza presentata al Consiglio di Amministrazione, e per conoscenza all'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, dispone:

- a) l'accesso ai libri sociali fissando giorno e ora in cui il richiedente, alla presenza di almeno un Consigliere o di una personale specificamente nominata dal Consiglio, possa prendere visione di quanto richiesto;
- b) la risposta scritta dettagliata alle motivazioni poste nell'istanza, indirizzata al richiedente. Qualora non soddisfatto il richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, potrà formulare nuova istanza o ricorrere all'arbitrato di cui all'articolo XVI del presente Statuto;
- c) il diniego, motivato, dell'istanza. In tal caso il richiedente potrà, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego, formulare nuova istanza o ricorrere all'arbitrato di cui al presente Statuto.

Articolo VI - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio;
- b) per decesso;
- c) per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio a danno dei soci che rientrano nei casi di cui all'art. 5 lett. a), b) e per quelli che a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, non abbiano corrisposto nei termini fissati la quota associativa sia di iscrizione che annuale. L'associato deve essere ascoltato prima della votazione della delibera e l'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo all'affissione presso la sede sociale del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Articolo VII - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio ed il suo Presidente, il Vice - Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- c) l'Organo di Controllo e Revisore Legale di conti.

Articolo VIII - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio almeno due volte l'anno, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, e comun-

que in qualsiasi momento qualora particolari esigenze o un decimo degli associati lo richiedano.

Essa delibera:

- a) sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) sulla nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) sull'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;
- d) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) sulle linee programmatiche generali;
- f) su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.
- g) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di propria volontà o su richiesta di un terzo degli associati.

Essa delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 2) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo IX - ASSEMBLEE: MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Le assemblee sono convocate dal Consiglio mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli associati. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, delle materie da trattare e con l'indicazione della data della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Deve essere spedito con lettera semplice almeno 15 giorni prima del giorno dell'adunanza. La convocazione può essere fatta in via alternativa mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione, nello stesso termine di cui sopra e/o con sms (short message service).

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dagli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In seconda convocazione occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

Ogni socio può sempre rappresentare per delega fino ad un massimo di dieci associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio;

in sua mancanza, le assemblee sono presiedute da una persona legalmente intervenuta designata dalla maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente delle assemblee verificarne la regolarità e regolarne l'andamento.

L'Assemblea potrà essere regolarmente tenuta anche mediante sistemi di videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo in cui sia presente il Presidente;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ciascuno degli intervenuti possa sempre seguire e partecipare alla discussione, e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché ricevere, visionare e trasmettere documenti.

Articolo X - CONSIGLIO - FUNZIONE COMPOSIZIONE FUNZIONAMENTO COLLEGIALE

Il Consiglio è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove), ma sempre in numero dispari, Consiglieri designati direttamente dall'Assemblea Ordinaria tra gli associati. Il mandato del Consigliere ed ogni altra carica elettiva è a titolo gratuito. Spetta sempre il rimborso delle spese vive autorizzate e documentate.

Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che, in parte, può delegare ad alcuno dei suoi membri.

Alla sua prima riunione il Consiglio nomina, tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) esercizi associativi e sono rieleggibili.

Il Consiglio delibera su:

- a) predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, così come previsto dal precedente articolo 4;
- b) rigetto della domanda di iscrizione di un richiedente qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 5; fissazione della quota di iscrizione e della quota annuale; nomina dei soci onorari; esclusione di associati per i gravi motivi, previsti al precedente articolo 6 lettera d);
- c) fissazione dell'ordine del giorno delle Assemblee e loro convocazione, con particolare riguardo alle linee programma-

tiche;

d) delega dei poteri ad uno o più membri del Consiglio;

e) ogni altro argomento non riservato dalla legge o dallo Statuto alla competenza delle assemblee e relativo alla attuazione dello scopo associativo.

Articolo XI - CONSIGLIO: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di tre componenti del Consiglio. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, rispettando il merito d'eventuali richieste di convocazione.

L'avviso di convocazione potrà essere portato a conoscenza dei Consiglieri con qualunque mezzo, purché almeno tre giorni prima della data della riunione.

La presidenza della riunione sarà tenuta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibererà validamente con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Il Consiglio potrà essere regolarmente tenuto anche mediante sistemi di videoconferenza, purché nel medesimo luogo nel quale la riunione si considera tenuta e nel quale si stenderà e si sottoscriverà il relativo verbale siano presenti almeno il Presidente e il segretario, i partecipanti siano sempre identificabili e ciascuno dei partecipanti possa sempre seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere, visionare e trasmettere documenti.

Articolo XII - CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

L'appartenenza al Consiglio cessa:

a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;

b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un Consigliere sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio; la relativa delibera deve essere attuata dal Consiglio stesso;

c) per perdita, per una qualsiasi ragione o causa, della qualità di associato.

La perdita della qualità di associato da parte di un Consigliere va pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza speciale di almeno cinque voti favorevoli e in contraddittorio con l'interessato.

La carica di Consigliere resterà invece sospesa nel caso di azione di responsabilità eventualmente intentata contro un componente del Consiglio, e per tutta la durata di essa.

Nel caso di cessazione di un Consigliere, il Consiglio ha facoltà di cooptare il sostituto.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scaden-

za del mandato conferito al Consigliere sostituito.

Articolo XIII - POTERI DI RAPPRESENTANZA E FIRMA

Il Presidente ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché, debitamente autorizzato dal Consiglio, il potere di firmare ogni atto di straordinaria amministrazione, a nome dell'Associazione, in tutto il territorio nazionale ed estero.

Il Vice - Presidente ha lo stesso potere di rappresentanza del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Ogni qualvolta il Vicepresidente si presenta per la sottoscrizione di un atto, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Tesoriere o in sua assenza il Segretario, sono responsabili della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione e dell'impegno del patrimonio, secondo le norme dello Statuto e le direttive dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Tesoriere o, in sua assenza il Segretario, possono pertanto rappresentare l'Associazione, sottoscrivendo a nome della medesima tutti gli atti di contenuto economico e di natura amministrativa e contabile quale in via esemplificativa:

- a) la riscossione di somme attribuite - a qualunque titolo - all'Associazione da soggetti pubblici, in particolar modo Comuni o Regioni, o privati, con facoltà di rilasciare la relativa ricevuta o quietanza liberatoria;
- b) il pagamento, in contanti, con bonifico o assegno bancario circolare o postale, di somme dovute a qualsiasi titolo dall'associazione, con l'obbligo di chiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;
- c) l'apertura di conti correnti postali o bancari e di deposito di qualunque tipo;
- d) qualunque altra operazione bancaria, sia di provvista che di utilizzo di fondi, chiedendo l'intestazione della relativa documentazione a nome dell'Associazione;
- e) la documentazione richiesta da enti pubblici e privati, ed in particolare il bilancio per procedere all'attribuzione di fondi dell'Associazione;
- f) ogni altra documentazione di natura amministrativa, contabile o fiscale richiesta da Enti Pubblici o privati.

Ogni volta che il Segretario si presenti per la sottoscrizione di uno degli atti testé citati, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Tesoriere.

Il Segretario cura l'invio degli atti di convocazione, redige i verbali, tiene il libro associativo e svolge ogni altra funzione che gli venga affidata dal Consiglio o dal Presidente.

Il Presidente può delegare a terzi il compimento di specifi-

di atti o categorie di atti, conferendo ad essi la procura necessaria a sottoscriverli impegnando il nome dell'Associazione.

Tutti gli organi statutari nell'esercizio del loro potere o delle loro competenze devono conformarsi alle norme di legge e del presente statuto, pena l'inizio dell'azione di responsabilità nei confronti loro e l'esclusione dei responsabili di eventuali abusi.

Articolo XIV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

È nominato, nei casi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, l'organo di controllo, formato da un revisore legale iscritto nel relativo registro.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e la remunerazione è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di volta in volta vigenti al momento dell'approvazione. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro cui conferire incarico per la revisione legale dei conti.

Il revisore dura in carica tre esercizi e la remunerazione è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

Articolo XV - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SUO SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di suo scioglimento i beni saranno devoluti, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, ad Associazioni o Enti aventi scopo analogo a quello dell'Associazione e comunque qualificate ETS ovvero a fini di pubblica utilità.

A tal fine l'Assemblea Straordinaria potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il numero e formulando indicazioni in ordine alla destinazione del patrimonio netto residuo.

Articolo XVI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa forma-

re oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Verona.

Articolo XVII - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione di contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

In subordine si applicano le disposizioni normative degli Enti del Terzo Settore nel testo vigente al momento dell'interpretazione.

Tutti i riferimenti normativi richiamati nel presente Statuto devono intendersi di volta in volta aggiornati con le eventuali variazioni, integrazioni, soppressioni e nuove disposizioni di legge che via via nel tempo si dovessero succedere, senza con ciò alterare il senso compiuto della finalità e delle intenzioni espresse dallo Statuto stesso.

E' fatta salva l'ultra attività della previgente normativa di settore per il periodo transitorio in attesa dei provvedimenti attuativi della riforma.

F.to: - Antonietta Vitale

- Francesco Sarullo Notaio